



CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 136 del 03/04/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Adozione ulteriori limiti alla circolazione dei cittadini e alla fruizione degli spazi pubblici.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14.3.2020 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale”* in particolare nella parte in cui prevede la chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento di persone;

Dato atto che, in coerenza con le disposizioni sopra citate e al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, con ordinanze sindacali n. 15 del 17.03.2020 e n. 27 del 20.03.2020 si e' provveduto ad adottare sul territorio comunale, fino alla data del 03 aprile 2020, ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti e, comunque, contatti ravvicinati tra le persone che non fossero assolutamente indispensabili;

Tenuto conto che con DPCM del 1 aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* e' stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22

marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

Ritenuto necessario, pertanto, per le medesime finalità rappresentate nelle richiamate ordinanze sindacali n. 15 e 27/2020, prorogare le misure ivi previste **fino al 13 aprile 2020**, provvedendo contestualmente alla rimodulazione e razionalizzazione delle stesse alla luce delle esigenze di regolamentazione emerse nel corso della loro vigenza;

Visti:

- l'art. 50 del D.lgs 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale

ORDINA

1. E' disposta la chiusura, con decorrenza immediata e fino al **13 aprile 2020**, dell'accesso al pubblico dei tre cimiteri comunali presenti sul territorio comunale.
Sono ammesse le seguenti eccezioni:
 - dei parenti dei defunti, uno per famiglia, per il disbrigo delle pratiche legate alle sepolture;
 - dei cortei funebri formati solo ed esclusivamente dai parenti prossimi del defunto, purché conformi alle norme di distanziamento sociale e privi del carattere di assembramento;
 - la presenza in forma riservata dei parenti prossimi del defunto durante le operazioni di sepoltura;E' inoltre sospesa all'interno dei cimiteri comunali ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
E' garantita la disponibilità della camera mortuaria dei cimiteri, per il ricevimento e la custodia temporanea delle salme;
2. E' disposta la chiusura al pubblico, con decorrenza immediata e fino al **13 aprile 2020**:
 - dei lungomari, delle annesse pinete e attrezzature, della spiaggia e dell'arenile insistenti all'interno del territorio comunale;
 - delle villette comunali e di ogni altra area verde comunale;
 - delle piste ciclabili;
3. E' vietato, inoltre, con decorrenza immediata e fino al **13 aprile 2020**:
 - sedersi sulle panchine, sedili o sedute comunque denominate poste in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - praticare sport all'aperto, in forma aggregata o individuale, salvo che per necessità di salute debitamente certificate;
4. E' consentito, nel periodo sopra indicato:
 - recarsi a fare la spesa esclusivamente in forma individuale;
 - portare fuori il cane solo per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari, esclusivamente in forma individuale ed entro il perimetro di m. 200 dalla propria abitazione.

DA' ATTO CHE

le misure introdotte con la presente ordinanza si sostituiscono a quelle previste nelle precedenti ordinanze sindacali n. 15 e 27/2020, le quali si intendono, pertanto, a tutti gli effetti revocate con decorrenza dalla data di efficacia del presente provvedimento

DISPONE

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
- la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Catanzaro, al sig. Questore di Catanzaro nonché al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando Gruppo dei Carabinieri, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lamezia Terme, lì 03/04/2020

Il Sindaco

Avv. MASCARO PAOLO

1